## Illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione sull'istanza di compatibilità ambientale di un progetto di parco eolico

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 29 febbraio 2024, n. 247 - Ciliberti, pres.; Allegretta, est. - Inergia S.p.A. (avv. Sticchi Damiani) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione - Richiesta di esecuzione della sentenza - Compatibilità ambientale di un progetto di parco eolico.

(Omissis)

## FATTO e DIRITTO

Con ricorso *ex* art. 112 e ss. c.p.a., notificato in data 31.07.2023 e pervenuto in Segreteria in data 1.08.2023, la società Inergia S.p.A. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l'ottemperanza della sentenza meglio indicata in oggetto.

Esponeva in fatto che, con originario ricorso notificato in data 1.12.2022 e depositato il 6.12.2022, la ricorrente aveva impugnato la deliberazione della Presidenza del Consiglio del Ministri (d'ora innanzi anche PCM) con la quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988 n. 400, il Consiglio dei Ministri aveva deliberato "di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di parco eolico denominato "Stornara Nord" e relative opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di Stornara (FG), della Società Inergia s.p.a.", nonché tutti gli atti successivi, con cui era stato negato alla ricorrente il rilascio della VIA relativa al progetto di un impianto eolico denominato "Parco Eolico Stornara Nord", costituito da 11 aerogeneratori della potenza complessiva di 61,60 MW.

Più nel dettaglio in relazione al caso di specie, la società Inergia S.p.A., con nota del 9.8.2019 aveva presentato al MASE (già MiTE, e, all'epoca, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) l'istanza per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, relativa al progetto summenzionato.

Nella medesima data, la società presentava alla Regione Puglia domanda di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il MASE, dopo aver verificato la conformità della documentazione presentata, aveva comunicato l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web e la procedibilità dell'istanza.

Con parere del 7.3.2022, il MIC (nota prot. n. 8431-P, doc. 1), per quanto di competenza, rendeva il proprio contributo tecnico istruttorio e formulava giudizio negativo sulla compatibilità dell'intervento, fondando le proprie valutazioni i) sul parere negativo espresso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia (nota prot. 170 del 10.1.20122) nonché ii) sul parere del proprio Servizio scavi e tutela del patrimonio archeologico del 2.3.2022 (nota prot. 8223/2022).

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, invece, rendeva parere favorevole con prescrizioni n. 271 del 10.6.2022.

Preso atto di quanto sopra, successivamente, con nota del 19.9.2022 la società ricorrente trasmetteva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il proprio contributo procedimentale, corredato di apposita relazione tecnica, formulando osservazioni e controdeduzioni alle considerazioni spese nel parere istruttorio negativo del MiC.

Stante il conflitto venutosi a determinare tra il MiC e la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale presso il MASE si attivava la procedura prevista dall'art. 5, comma 2, lett. c -bis), della L. 23.8.1988, n. 400, venendo deferita la valutazione di impatto ambientale dell'impianto in questione al Consiglio dei Ministri.

Come risulta dalla delibera adottata all'esito della riunione del 5 ottobre 2022, la PCM, richiamato il parere negativo del MiC e ritenendo di condividere le considerazioni ivi contenute, rendeva giudizio negativo di compatibilità ambientale.

Ad avviso della PCM, il progetto in esame, laddove realizzato, avrebbe rischiato di mutare significativamente il paesaggio "alterandone la percezione all'interno del contesto, ricco di testimonianze storico-culturali del Tavoliere" e dunque non sarebbe stato compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica del territorio.

Pertanto, la PCM riteneva prevalente l'interesse alla tutela del paesaggio, "condividendo l'avviso del Ministero della cultura in considerazione dei molteplici impatti negativi dell'opera sopra esposti, al fine della tutela e della conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata".

Di conseguenza, la PCM adottava il provvedimento deliberando di "esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico".

Il MASE (già MITE), notiziato della decisione della PCM, con nota prot. n. 128849 del 18.10.2022, trasmessa via p.e.c. in pari data, notificava alla Società la delibera di diniego di VIA.

Successivamente, con p.e.c. del 14.11.2022 la Regione Puglia comunicava il preavviso di diniego al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, motivato sulla base dell'esito negativo del giudizio di



compatibilità ambientale.

La società Inergia insorgeva avverso gli atti con cui era stata negata la compatibilità ambientale dell'opera.

Il ricorso veniva assegnato alla Sezione II del Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe, venendo pandettato al R.g. n. 1385/2022.

Celebratasi l'udienza pubblica, con la sentenza n. 788/2023, il T.A.R. Puglia, Sede di Bari, Sezione II, in accoglimento del ricorso presentato da Inergia S.p.A., annullava la deliberazione del 5.10.2022 con cui il Consiglio dei Ministri aveva fatto propria la posizione del MiC, confermando il giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto.

Successivamente alla pubblicazione della sentenza, con nota inviata in data 22.05.2023, la ricorrente chiedeva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di voler eseguire la sentenza n. 788/2023, nella parte in cui il Giudice Amministrativo aveva sancito l'obbligo per la Presidenza di rieditare nuovamente la propria valutazione ai sensi dell'art. 5 comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988.

Nonostante il trascorrere di più di trenta giorni dall'invio della citata nota, la Presidenza del Consiglio dei Ministri non risultava aver riattivato il relativo procedimento.

Al contrario, avverso la sentenza n. 788/2023 del T.A.R. Puglia era stato proposto dalla PCM, dal MiC e dal MASE ricorso in appello al Consiglio di Stato (assegnato alla Sezione IV, R.g. n. 5244/2023).

L'appello veniva, tuttavia, presentato senza istanza cautelare e, di conseguenza, la sentenza n. 788/2023 restava al momento pienamente esecutiva.

Su tali premesse in fatto, la società ricorrente chiedeva l'esecuzione della pronuncia in questione, nella parte in cui il Giudice Amministrativo aveva sancito l'obbligo per l'Amministrazione di riattivare il procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c -bis), della L. 23.8.1988, n. 400, se del caso determinando le modalità esecutive ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. c) del c.p.a.

Inergia chiedeva altresì al T.A.R. in epigrafe di accertare l'illegittimità dell'inerzia serbata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a fronte della nota inviata in data 22.05.2023, condannando quest'ultima a provvedere.

In data 13.09.2023 si costituivano in giudizio le Amministrazioni resistenti per il tramite dell'Avvocatura erariale.

In particolare, con memoria del 13.11.2023, la difesa dello Stato eccepiva l'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, essenzialmente rimarcando la recente pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 1486 del 2 marzo 2020) con cui si era espressamente statuito che "L'art. 5, comma 2, lett. c bis) della l. n. 400/1988, infatti, non obbliga il Presidente del Consiglio a sottoporre il conflitto al vaglio del Consiglio dei Ministri ("può", non "deve" disporne la convocazione), né vincola la scelta di quest'ultimo, che resta un atto di alta amministrazione espressione di amplissima discrezionalità amministrativa".

Con memoria di replica del 9.01.2024, parte ricorrente controdeduceva ai rilievi svolti dalle Amministrazioni resistenti, sostanzialmente evocando la necessità di una tutela giurisdizione effettiva delle proprie ragioni in coerenza con i principi costituzionali del giusto processo (art. 111 Cost.), nonché con il diritto di agire e difendersi in giudizio (art. 24 Cost.) e con il canone di ragionevolezza (art. 3, comma 1, Cost.).

All'udienza in camera di consiglio del 23.01.2024, sentiti i difensori delle parti, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione

Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.

Come correttamente evidenziato da parte ricorrente, la più recente giurisprudenza di merito che si è occupata di fattispecie assimilabili a quella in questione ha sostenuto una impostazione strettamente coerente con il principio di effettività della tutela (cfr. art. 1 c.p.a.) anche con riguarda alla posizione, alle prerogative ed al ruolo istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si è in proposito evidenziato che "estranee al thema decidendum sono le argomentazioni della difesa erariale secondo cui la adottanda decisione del Consiglio dei Ministri sull'opposizione del MIBACT avrebbe consistenza di atto di alta amministrazione, come tale sindacabile entro ristretti limiti, atteso che il ricorso in epigrafe non è diretto a rivendicare un provvedimento attributivo del bene della vita, bensì esclusivamente all'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla declaratoria dell'obbligo di quest'ultima di provvedere. Ne discende che il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di calendarizzare la decisione sulla opposizione per cui è causa all'ordine del giorno di un Consiglio dei Ministri che si terrà nel termine, ritenuto congruo in ragione delle urgenze dovute alla nota situazione pandemica, invocata dall'amministrazione, di novanta giorni (corrispondente al triplo dell'ordinario termine di trenta giorni di cui all'art. 117 c.p.a.), decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, onde assumere nello stesso termine la decisione sull'opposizione del MIBACT come previsto per legge" (cfr. T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. I, sentenza 11010/2020).

Nel condividere integralmente tale orientamento, il Collegio osserva che pur se risulta indiscutibile che la Presidenza del Consiglio dei Ministri sia l'entità istituzionale depositaria dei poteri di indirizzo politico del potere esecutivo e che, conseguentemente, molta parte della sua attività possa agevolmente essere fatta rientrare nel novero della c.d. alta amministrazione, è, cionondimeno, altrettanto vero che la PCM opera in una altrettanto articolata varietà di casi come una ordinaria pubblica amministrazione, dovendo disimpegnare anch'essa una sequenza molto vasta di adempimenti



amministrativi non difformi da quelli posti a carico di ogni altra amministrazione.

Vertendosi, nel caso in esame, in una ipotesi di mero accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e della consequenziale declaratoria dell'obbligo di quest'ultima di provvedere (impregiudicate restando le scelte di merito che la medesima riterrà di dover adottare) non potrà che sancirsi l'obbligo per la PCM di eseguire la sentenza n. 788/2023, nella parte in cui il Giudice Amministrativo aveva sancito l'obbligo per la Presidenza di rieditare nuovamente la propria valutazione ai sensi dell'art. 5 comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988.

Si assegna, pertanto, il termine di novanta giorni (corrispondente al triplo dell'ordinario termine di trenta giorni di cui all'art. 117 c.p.a.), decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, affinché il Segretariato generale voglia assumere i doverosi provvedimenti consequenziali, fissando la questione sostanziale oggetto di ottemperanza sopra ricordata all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri per l'adozione dei provvedimenti motivati che si riterranno opportuni.

Da ultimo, stanti le oggettive peculiarità del caso di specie e le incertezze giurisprudenziali sopra ricordate, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite. P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Assegna il termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, affinché il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri voglia assumere i doverosi provvedimenti consequenziali.

Spese compensate.

Si comunichi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

